

Carta di circolazione: novità sull'aggiornamento ed esenzioni

Le nuove norme sono pensate per evitare intestazioni fittizie, ma vi sono diverse esenzioni dall'obbligo di aggiornare il libretto

Da lunedì 3 novembre 2014 entrano in vigore le nuove norme del Codice della Strada (art. 94 comma 4-bis e art. 247-bis del Regolamento di esecuzione) che prevedono l'obbligo, per chi ha la disponibilità di un veicolo intestato ad una persona diversa per oltre 30 giorni consecutivi, di comunicare agli Uffici della Motorizzazione Civile i propri dati per l'annotazione nella carta di circolazione e nell'Archivio nazionale dei veicoli.

Le nuove norme si applicano per il comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali, i veicoli in custodia giudiziale con facoltà d'uso, la locazione senza conducente, l'intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, i veicoli con contratto "Rent to buy" e facenti parte di un "trust".

Per il momento restano esclusi i veicoli che effettuano attività di autotrasporto. Inoltre, per quanto riguarda i veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione le ipotesi di fringe benefit e di uso promiscuo dei mezzi aziendali.

In ogni caso, l'obbligo scatta quando l'utilizzo del veicolo da parte della persona diversa dall'intestatario avvenga in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.

I familiari conviventi, facenti parte dello stesso stato famiglia dell'intestatario del veicolo, sono invece esclusi dall'obbligo di comunicazione.

In ogni caso, occorre osservare che nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di una persona diversa dall'intestatario della carta di circolazione.

Le norme in questione trovano applicazione a partire da lunedì 3 novembre 2014, con la conseguenza che restano escluse le cessioni operate prima di tale data.

Per quanto riguarda le sanzioni, l'utilizzatore, o il proprietario da questo delegato, potrà provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzo del veicolo, pena una sanzione pecuniaria da 705 euro a 3.526 euro.

Gli adempimenti non riguardano comunque la patente di guida ed il nominativo di chi utilizza il veicolo verrà annotato esclusivamente sulla carta di circolazione.

Chi inizia ad utilizzare un veicolo altrui a partire dal 3 novembre 2014 avrà 30 giorni di tempo per effettuare l'annotazione, nei casi in cui è necessaria.

Bologna, 31 ottobre 2014

Avv. Elisabetta Doro

Foro di Bologna